

## **Disciplinare di gara**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA**  
**CODICE CIG: B2C514C10D**  
**CODICE CUP: F99C24000010005**

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1. DURATA.....	12
3.2. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO.....	12
3.3. REVISIONE PREZZI.....	16
3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	16
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	17
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	21
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	23
6.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	23
6.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	26
6.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.....	27
6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	30
6.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	30
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	31
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	32
7. AVVALIMENTO.....	33
8. SUBAPPALTO.....	35
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	36
10. GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE POLIZZE.....	36
11. SOPRALLUOGO.....	40
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	41
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	41
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	44
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	46

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	51
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	52
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	52
16. OFFERTA TECNICA .....	54
17. OFFERTA ECONOMICA - OFFERTA TEMPORALE .....	55
17.1. OFFERTA ECONOMICA .....	55
17.2. OFFERTA TEMPORALE.....	56
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	56
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	57
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	59
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPORALE .....	60
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	61
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	62
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	63
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	63
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE-TEMPORALI .....	63
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	65
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	65
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	67
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	68
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	68
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	69
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	69

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA

CODICE CIG: B2C514C10D - CODICE CUP: F99C24000010005

#### PREMESSE

Questa Amministrazione ha deciso di affidare l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento del Centro Agroalimentare di Roma.

La presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://agroalimroma.acquistitelematici.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 17 dell'allegato I.3. del Codice.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Guidonia Montecelio - Codice NUTS: ITI43.

Il Responsabile unico del progetto è Fabio Massimo Pallottini – fm.pallottini@agroalimroma.it

4

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

##### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a

conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla piattaforma o, se previsto dalla Stazione Appaltante, mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione Supporto alla voce Assistenza tecnica. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre, nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di contratto + Allegato 1;
- d) documento di gara unico europeo;

- e) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa – Disciplinare Telematico;
- f) Informativa privacy;
- g) Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” approvato con deliberazione di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27.02.2015;
- h) Elenco elaborati:
  - i) Elenco elaborati progressivo excel
  - j) Progettazione definitiva contenuta in 159 elaborati nei seguenti file zip:
    1. 01\_EL\_GE
    2. 02\_OOCC
    3. 04\_DO\_EC
    4. SI\_Sicurezza
    5. IFC

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://agroalimroma.it/> e sulla Piattaforma telematica all'indirizzo <https://agroalimroma.acquistitelematici.it/>

## 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **12 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità Invia quesito, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione Chiarimenti e sul sito istituzionale [www.agroalimroma.it](http://www.agroalimroma.it). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o sul sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'individuazione di un unico affidatario assicura una efficace e coordinata gestione dei servizi tecnici richiesti e della esecuzione di tutti i lavori da eseguirsi sulle aree del Car, garantendo il rispetto del principio di economicità.

È richiesta, altresì, l'esecuzione di tutte le prove, le verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione dei lavori.

L'appalto ha come oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e movimentazione delle terre nell'ambito del progetto generale di ampliamento del Centro Agroalimentare di Roma CAR oltre la progettazione esecutiva di dette opere. Quanto sopra all'interno del comparto "B" come denominato nel Piano Attuativo in variante al PRG.

Ai sensi dell'articolo 44 del Codice sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Generale d'Appalto, sulla base del progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante e i relativi allegati, ai quali l'affidatario dovrà conformarsi, come da documentazione allegata.

Sono, altresì, compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le proposte contenute nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante e, comunque, nel rispetto dell'importo complessivo del quadro economico approvato.

L'esecuzione delle prestazioni (di progettazione ed esecuzione lavori) dovrà sempre e comunque essere effettuata a perfetta regola dell'arte e l'affidatario dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base di gara, è pari ad Euro 53.648.619,21, oltre I.V.A e risulta così suddiviso:

- Euro 540.600,00, relativo alla progettazione esecutiva delle OO.PP., da contabilizzarsi a corpo e **non** soggetto a ribasso in sede di offerta economica;
- Euro 18.819.000,00, relativo alla realizzazione dei movimenti di terra, da contabilizzarsi a misura, soggetto a ribasso in sede di offerta economica;

- Euro 32.831.834,22, relativo alla realizzazione delle OO.PP., da contabilizzarsi a corpo, soggetto a ribasso in sede di offerta economica;
- Euro 1.457.184,99 per oneri per la sicurezza, da contabilizzarsi a corpo, **non** soggetto a ribasso in sede di offerta economica.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, il sopra richiamato importo, posto a base di gara, ricomprende il costo della manodopera, che ammonta a complessivi Euro 12.395.092,52, pari al 24,00 % dell'importo dei lavori, **non** soggetto al ribasso d'asta, così suddivisi:

- Euro 9.007.672,52, relativi alla manodopera legata ai lavori delle OO.PP.;
- Euro 3.387.420,00, relativi alla realizzazione dei movimenti di terra.

**Tale costo della manodopera non è soggetto a ribasso.** Tuttavia, il medesimo articolo 41, comma 14, del Codice prevede che: “Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e 41, comma 13, del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edilizia.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'articolo 110 del citato Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva, prima dell'aggiudicazione di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anormalmente bassa.

All'aggiudicatario sarà concessa un'anticipazione contrattuale pari al 20% (venti per cento) calcolato sul valore del contratto di appalto riferito rispettivamente al corrispettivo per ciascuna delle due tipologie di prestazioni che compongono l'appalto integrato, da corrispondere alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

### **3.1. DURATA**

La durata dell'appalto è pari a 842 giorni naturali consecutivi, di cui 120 per la progettazione esecutiva e 722 per l'esecuzione dei lavori come da cronoprogramma generale allegato.

12

---

### **3.2. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO**

Come risulta dalla Documentazione di Gara:

**A** – l'attività di progettazione dei lavori da eseguire si articola nelle seguenti classi/categorie (**PROGETTAZIONE**):

(Tabella 3.2A)

CATEGORIE D'OPERA	Identificazione delle Opere		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
<b>Edilizia</b>	<b>E.02</b>	Insedimenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato-Edifici complessi	0,95	18.819.000,00 €	4,2307%
<b>Strutture</b>	<b>S.03</b>	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	0,95	7.022.146,33 €	4,8256%
<b>Impianti 1</b>	<b>IB.08</b>	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50	6.813.795,80 €	4,8478%
<b>Viabilità</b>	<b>V.02</b>	Viabilità ordinaria	0,45	10.907.978,99 €	4,5307%
<b>Idraulica</b>	<b>D.04</b>	Acquedotti e fognature-Impianti di tipo semplice ed ordinario	0,65	7.268.847,95 €	4,8006%
<b>Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste</b>	<b>P.01</b>	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	0,85	819.065,15 €	7,3119%

In virtù di quanto sopra indicato, il corrispettivo per le attività di progettazione esecutiva è così determinato:

con il DM del 2016 aggiornato per una voce (direzione lavori) dopo il nuovo codice appalti (36/2023).

<b>CATEGORIE D'OPERA</b>	<b>Corrispettivo per Categorie d'opera</b>
<b>Edilizia</b>	211.783,97 €
<b>Strutture</b>	101.404,63 €
<b>Impianti 1</b>	31.380,03 €
<b>Viabilità</b>	44.479,12 €
<b>Idraulica</b>	54.435,77 €
<b>Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste</b>	10.181,22 €
<b>TOTALE COMPENSO</b>	453.664,75 €
<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (18,5% su TOT Compenso)</b>	86.935,25 €
<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE</b>	540.600,00 €

B – Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, di seguito si indicano le relative categorie: **(LAVORI)**:

(Tabella 3.2B)

ATTESTAZIONE - SOA		IMPORTO LAVORI	CLASSIFICA	CORPO D'OPERA	Categorie Prevalenti e scorporabili	%
Codice	CATEGORIA					
OS 1	LAVORI IN TERRA	18.819.000,00 €	VIII	Movimenti terra: sbancamento e riempimento	PREVALENTE	36,44%
OG 3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	12.863.255,14 €	VII	01 - Opere di Sostegno - Vialone 11 01 - Opere di Sostegno Acquedotto Acquamarca 02 - Viabilità 08 - Antincendio	SCORPORABILE	24,90%
OG 10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.547.280,29 €	VI	03 - Impianti Illuminazione Pubblica 05 - Fornitura FEM	SCORPORABILE	12,68%
OG 8	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	6.408.006,70 €	VI	01 - Opere di Sostegno - FSS - Fosso Albuccione	SCORPORABILE	12,41%
OG 6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	5.927.711,43 €	VI	06 - Fognature 07 - Vasche di Regimentazione 09 - Rete Acqua Potabile 10 - Rete Acqua Industriale 11 - Smaltimento Acque Chiare 12 - Recupero Acque Chiare 14 - Rete Gas	SCORPORABILE	11,48%
OG 13	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	819.065,15 €	III	PNT - Parco Naturalistico	SCORPORABILE	1,59%
OS 19	IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI	266.515,51 €	II	04 - Impianto trasmissione Dati	SCORPORABILE	0,52%

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell'art. 119 del Codice.

Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

### 3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione.

### 3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 64.378.343,05 al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 1

<b>Importo complessivo (A+B)</b>	53.648.619,21
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	10.729.723,84
<b>Valore globale stimato</b>	64.378.343,05

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'articolo 65 del Codice.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, come nello stesso individuati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l'operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi:

- effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa attestata (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;
- costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;
- affidare la progettazione a soggetti esterni qualificati, singoli o tra loro riuniti, ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione Appaltante ed il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale/isoggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del Codice.

In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in raggruppamento temporaneo dovrà presentare offerta

quale mandatario di un raggruppamento temporaneo con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'art. 66 del Codice.

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del Codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del Codice richiesti dal presente Disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 del Codice, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12) del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 e 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla

gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure digara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di

mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli artt. 46-48 e 84 ss. del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 e ss.mm.ii. (recante il "**Codice della Crisi di Impresa edell'Insolvenza**"), può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, sulla base dei seguenti principi:

- a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2019 e al quale l'operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all'uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;
- b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2019; a tali fini l'operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l'autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la Stazione Appaltante;
- c) l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l'impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.

In questo caso il concorrente deve dichiarare, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati" approvato con deliberazione di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27.02.2015 e il mancato rispetto dello stesso

costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **6.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**Tale requisito dovrà essere indicato nel DGUE.**

#### **6.1.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere di cui alla tabella 3.2B art. 3.2-

► per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da altro documento prodotto in originale o in copia conforme.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata.

Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

\*\*\*\*\*

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente sia la progettazione, sia la realizzazione delle opere devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la prestazione di attività di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche richieste di cui alla tabella 3.2A art. 3.2.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione e gli operatori economici che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, non raggiungono attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali di seguito richiesti per le attività di progettazione, dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o dai progettisti che il concorrente indica e dichiara nella domanda di partecipazione.

I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

### **1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.**

Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

25

### **2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE - COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO PER LA PROGETTAZIONE**

Può dimostrare i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;

2b) la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 2b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, **di almeno un giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi

alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire andato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all'interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni).

### **3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE – INCARICO A SOGGETTO ESTERNO (INDICATO)**

Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

**3a) incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati** (non qualificati come concorrenti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

**3b) incarico a progettisti esterni raggruppati** (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto alla lett. 3b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3a) e 3b), ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del proprio DGUE.

#### **6.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE**

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei **requisiti minimi prescritti dalla Parte V dell'allegato II.12 del Codice**.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci

delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 66 del Codice i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

### 6.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice:** È richiesta l'iscrizione presso i competenti ordini professionali. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Tale requisito dovrà essere indicato nel DGUE.**

- b) **Per tutte le tipologie di società e per i consorzi:** è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

**Tale requisito dovrà essere indicato nel DGUE.**

Per gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti in Italia, iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fine della comprova, l'operatore economico carica nel FVOE idonea documentazione (originale, copia conforme o copia semplici munita di dichiarazione di conformità) attestante i requisiti previsti in relazione alla propria natura (professionista singolo o associato, società di professionisti, società

di ingegneria, ecc.). L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia carica nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**c)** Presenza di un **gruppo di lavoro** in grado di espletare l'incarico di progettazione, composto dai seguenti professionisti iscritti negli specifici albi/ordini professionali e personalmente responsabili dell'incarico con le seguenti specifiche:

- n. 1 responsabile laureato (ingegnere), con abilitazione alla professione di Ingegnere incaricato delle integrazioni tra prestazioni specialistiche con almeno 10 anni iscrizione all'albo;
- n. 1 tecnico laureato (ingegnere) responsabile della progettazione stradale, strutturale e movimentazione delle terre, iscritto all'albo professionale di competenza da almeno 10 anni;
- n. 1 tecnico laureato (ingegnere o architetto) responsabile della progettazione impiantistica (idraulica ed antincendio) delle opere, iscritto all'albo professionale di competenza da almeno 10 anni;
- n. 1 tecnico laureato (ingegnere o architetto) responsabile della progettazione della rete di distribuzione BT-MT e Dati iscritto all'albo professionale di competenza da almeno 10 anni;
- n. 1 geologo iscritto all'albo professionale di competenza da almeno 5 anni;
- n. 1 BIM manager.

È possibile che più di una funzione sia ricoperta da un solo professionista purché sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni.

Ciascun professionista del Gruppo di Lavoro sarà nominativamente responsabile dei servizi resi. Il concorrente deve indicare, nella domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale di ogni singolo professionista componente del menzionato gruppo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12) al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione Appaltante al concorrente.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa del Gruppo di Lavoro, compreso il giovane professionista, devono essere specificati in offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa:

- il ruolo ricoperto all'interno del Gruppo di Lavoro;
  - le generalità complete (nome e cognome);
  - la qualifica professionale (Ing., Arch., Geom., etc...);
  - gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione;
- per il giovane professionista anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
  - il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.).

L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, la Stazione Appaltante si riserva, in caso di utile posizionamento in graduatoria, di acquisire d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

a) **Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara, per un importo massimo pari al doppio dell'importo per l'esecuzione dei servizi di progettazione a base di gara e, quindi a euro 1.081.200,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai fine della comprova, l'operatore economico carica nel FVOE la documentazione di cui all'elenco che precede (originale, copia conforme o copia semplici munita di dichiarazione di conformità).

### **6.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, di:
- almeno n. 1 servizio di progettazione di opere, anche a favore di soggetti privati, analogo per caratteristiche tecniche a quello oggetto di affidamento, i cui lavori oggetto di progettazione devono avere un valore di importo minimo pari a € 35.000.000,00.

Il possesso del predetto requisito di capacità tecnica e professionale è autocertificato da ciascun concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- eventuale ulteriore documentazione, ritenuta equipollente dalla Stazione Appaltante.

### **6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

31

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.1 e 6.2.2 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.2.1 lett. a) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al precedente punto 6.1.2., relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, dev'essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2.3. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 6.2.3. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.1 e 6.2.2 lett. b) deve essere posseduto, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di cui all'allegato II.12, parte V, al Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 dell'allegato II.12 al Codice;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 dell'allegato II.12 al Codice.

I requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.1.2., 6.2.2 e 6.2.3: Ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, si applicano le previsioni di cui all'art. 67 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.**

**Con riferimento ai requisiti speciali richiesti per lo svolgimento delle attività di progettazione, laddove il concorrente si limiti ad indicare l'operatore economico ex art. 44 del Codice di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di progettazione esecutiva non intendendo,**

**quindi, partecipare con quest'ultimo in raggruppamento temporaneo, l'operatore economico indicato non potrà ricorrere - a comprova del possesso dei menzionati requisiti - all'istituto dell'avvalimento.**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale edilizia (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto edilizia, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario per le unità di personale aggiuntive da assumere, si impegna, compatibilmente con le scelte tecnico-organizzative e ove reperibili, ad assumere prioritariamente le unità di personale necessarie alla gestione del servizio, nell'ambito delle categorie delle donne, degli under-35 e delle persone con disabilità o svantaggiate.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE POLIZZE**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione:

- da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.072.972,38. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN: IT21B0832703213000000100001.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

37

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

38

---

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi del comma 10 dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l’aggiudicatario costituisce e consegna, alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla C.A.R. S.c.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo corrispondente all’importo del contratto e la polizza per la responsabilità per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori per l’importo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Ai sensi del comma 11 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di indennizzo pari al 40% del valore dell'opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La suddetta polizza decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e contiene la previsione del pagamento in favore della "Stazione appaltante", non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi e autorizzazioni di qualunque specie.

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi in ragione dei lavori eseguiti, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con durata decennale e massimale di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per prendere visione dell'ubicazione dell'intervento, della situazione di stato di fatto dell'area ivi compresa la situazione ambientale, dei sottoservizi interferenti, delle aree archeologiche e dei fossi, etc. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [gare@pec.agroalimroma.it](mailto:gare@pec.agroalimroma.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 12.00 del giorno 18/09/2024.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

La Stazione appaltante rilascia attestato di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità

diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/10/2024** pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB di dimensione per singolo documento da caricarsi sul sistema. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati \*.pdf, \*.p7m e \*.tsd.

### **12.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica e temporale.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dalla piattaforma Digital PA.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile,

redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) Contributo Anac;

- 6) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 7) Eventuale dichiarazione di cui al punto 15.4;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta in carta libera dall'operatore economico.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di impegnarsi, compatibilmente con le scelte tecnico-organizzative e ove reperibili, ad assumere prioritariamente le unità di personale necessarie alla gestione del servizio, nell’ambito delle categorie delle donne, degli under-35 e delle persone con disabilità o svantaggiate
- di accettare Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” approvato con deliberazione di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27.02.2015
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

**PER L’ ESECUZIONE LAVORI:**

- Il possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

- (per classifiche pari o superiori alla III): possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati da certificato di qualità in originale o copia conforme.
- (trattandosi di appalto di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000): aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

**PER L' ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE:**

- Il possesso dei requisiti minimi prescritti dalla Parte V dell'allegato II.12 del Codice;
- **Il possesso di un Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara, per un importo massimo pari al doppio dell'importo per l'esecuzione dei servizi di progettazione a base di gara e, quindi a euro 1.081.200,00.
- **L'esecuzione negli ultimi tre anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, di:
  - almeno n. 1 servizio di progettazione di opere, anche a favore di soggetti privati, analogo per caratteristiche tecniche a quello oggetto di affidamento, i cui lavori oggetto di progettazione devono avere un valore di importo minimo pari a **€ 35.000.000,00**

**Nella medesima domanda di partecipazione dovrà essere indicato il gruppo di lavoro, come richiesto al punto 6.2.1. lett. c) del presente Disciplinare specificando il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale di ogni singolo professionista componente del menzionato gruppo di lavoro.**

**Nella domanda di partecipazione dovrà, altresì, dichiarato, specificato, indicato e, ove richiesto, documentato il possesso, a seconda della forma di partecipazione, di tutti i requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6.1.2. n. 1 (operatore economico con Soa di costruzione e progettazione) o 2 (operatore economico con Soa di sola costruzione - costituzione di un raggruppamento per la**

**progettazione) o 3 (operatore economico con Soa di sola costruzione – incarico a soggetto esterno).**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda

copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

53

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. OFFERTA TECNICA**

La Busta "Offerta Tecnica" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione, una relazione tecnica, in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) all'offerta economica, dalla quale si evincano, in modo completo e dettagliato, le caratteristiche dei servizi offerti e le modalità di prestazione, con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato, nonché tutti gli elementi che l'Impresa riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell'offerta, con riferimento ai criteri indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica non dovrà superare le 50 (cinquanta) pagine (da intendersi come facciate) di formato A4 (escluse le eventuali immagini ed i curricula vitae che saranno posti dalla pag. 51 in poi) e dovrà essere redatta con il carattere Arial, dimensione 11, formato portrait.

I margini dovranno essere quelli predefiniti di un foglio MICROSOFT WORD per il foglio A4 (margini – NORMALE) e pertanto:

- SUPERIORE: 2,5 CM
- INFERIORE: 2CM
- DESTRO: 2CM

- SINISTRO: 2 CM.

L'interlinea dovrà essere impostata su 1,0.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico inserisce inoltre nella Busta Tecnica, i seguenti documenti:

a) (eventuale) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento; nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione;

b) (eventuale) una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

c) (eventuale) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

## **17. OFFERTA ECONOMICA - OFFERTA TEMPORALE**

### **17.1. OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale unico** sull'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

L'importo unitario offerto dovrà essere espresso solo in cifre e non riportare più di due decimali dopo la virgola;

b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei **costi della manodopera**.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **17.2. OFFERTA TEMPORALE**

L'operatore economico inserisce, altresì, l'offerta temporale, nella Piattaforma nello Step Offerta Economica.

L'offerta temporale dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale sul termine massimo di 842 giorni naturali e consecutivi, di cui 120 per la progettazione esecutiva e 722 per la realizzazione delle opere. L'offerta temporale non potrà essere inferiore al termine minimo di 500 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	20
Offerta temporale	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	MANUTENZIONE E DURABILITA'	Proposte tecniche e tecnologiche per il conseguimento di una migliore manutenzione e durabilità delle opere al fine di contenere i costi di gestione e di minimizzare gli oneri di manutenzione in esercizio, fermi restando i parametri ed i livelli minimi indicati nei documenti progettuali	8	
2	INCREMENTO FUNZIONALITA', SICUREZZA E SOSTENIBILITA'	Proposte tecniche e tecnologiche finalizzate all'incremento delle funzionalità e della sicurezza delle opere, ferme restando le indicazioni funzionali minime del progetto definitivo. Saranno valutate, fra le altre, soluzioni atte a ottimizzare gli aspetti di sostenibilità ambientale	15	
3	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI CANTIERE	Il concorrente dovrà presentare una proposta in merito alla struttura organizzativa che intende mettere in campo per il raggiungimento degli standard di qualità dell'intervento nei tempi previsti dalla Stazione Appaltante, in relazione alle diverse discipline che concorrono alla realizzazione dell'opera.  La proposta, che dovrà essere accompagnata dai curricula delle professionalità impiegate per i diversi ambiti (max 2 facciate A4 per ciascun cv), dovrà	8	

		esplicitare le professionalità impiegate, i relativi compiti e funzioni, con illustrazione delle squadre operative per le diverse categorie d'opera che il concorrente intende mettere in campo per la fase di realizzazione dei lavori		
4	REALIZZAZIONE DI PROGETTAZIONI ANALOGHE	Il concorrente dovrà illustrare n. massimo di 3 progetti svolti, relativi a interventi già positivamente conclusi e ritenuti significativi della propria capacità a progettare le opere oggetto di gara, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.  Saranno preferite le offerte che risulteranno più affini e comparabili all'intervento oggetto di gara.	8	
5	MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE	Il concorrente dovrà illustrare: - le modalità di svolgimento dei lavori e di organizzazione del cantiere al fine di dare garanzia del rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, dando evidenza delle soluzioni che privilegiano la logistica di cantiere, la riduzione dei depositi temporanei e la movimentazione dei mezzi nelle aree di cantiere; - le modalità di gestione degli eventi imprevisti illustrando i processi aziendali interni che si intendono adottare in caso di una o più sopravvenienze (a titolo esemplificativo: ritardo nel rilascio di atti amministrativi da parte dei soggetti competenti; ritardi nella consegna di materiali necessari all'effettuazione dei lavori, etc...), dal verificarsi dell'evento fino alla ripresa dei lavori, al fine di limitare l'impatto sui tempi di completamento dell'opera - la flessibilità della programmazione in rapporto alle interferenze con i cantieri dei gestori dei sottoservizi ed ai vincoli contrattuali nei confronti degli sviluppatori, già presenti o da perfezionare - Le modalità di presegnare delle aree ai potenziali sviluppatori	23	

		- le modalità di gestione dell'interferenza con il piano di monitoraggio ambientale, inserendo tutte le modalità per la prevenzione di rischi ambientali		
6	CERTIFICAZIONI	POSSESSO: 1. CERTIFICAZIONE ISO 39001 2. CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 3. CERTIFICAZIONE ISO 37001 4. CERTIFICAZIONE SA 8000:2014 5. CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE		1 PUNTO PER OGNI CERTIFICAZIONE MAX 5 PUNTI
7	CERTIFICAZIONI	POSSESSO: CERTIFICAZIONE ISO 14021		3 PUNTI
	Totale		62	8

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi (criteri)** cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo-compensatore mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

In particolare, ciascun commissario attribuirà, per ogni criterio di valutazione discrezionalmente ed a suo insindacabile giudizio, in base all'esame della documentazione fornita, un coefficiente sulla base della seguente scala di valutazione:

### GIUDIZIO - VOTO COEFFICIENTE

ECCELLENTE - 10	1
OTTIMO - 9	0,9
DISTINTO - 8	0,8
BUONO - 7	0,7
DISCRETO - 6	0,6

SUFFICIENTE - 5	0,5
MEDIOCRE - 4	0,4
INSUFFICIENTE - 3	0,3
SCARSO - 2	0,2
MOLTO SCARSO - 1	0,1
COMPLETAMENTE NEGATIVO - 0	0

Successivamente, per ciascun criterio, si procederà con il calcolo della somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ed al calcolo della media dei coefficienti (somma coefficienti/numero commissari). Si procederà, infine, con la normalizzazione dei coefficienti medi, rapportando ad uno il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti medi in proporzione al fine di ottenere il coefficiente da applicare al medesimo criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPORALE

60

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

#### Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{\max}}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\max}$  = ribasso percentuale più conveniente

Quanto all'offerta temporale, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_a}{A_{\max}}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_a$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\max}$  = ribasso percentuale più conveniente

Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero), laddove in applicazione della suddetta formula:

- il termine di realizzazione risulti inferiore al minimo di 500 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori:
- il termine di realizzazione superiore al massimo di 842 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

61

Al pari verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) nel caso non venga riportato alcuna percentuale di ribasso.

Il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo ottenibile riferito all'elemento temporale.

#### **18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**La prima sessione ha luogo il giorno 07/10/2024 alle ore 11.00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche e delle offerte temporali.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Commissione Giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE-TEMPORALI**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e

all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.418.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e temporali, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultino complessivamente sproporzionate in relazione al profilo economico, ai contenuti qualitativi e quantitativi del Capitolato nonché dell'Offerta Tecnica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da

ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve

essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://agroalimroma.it/trasparenza/disposizioni-general/>

#### **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati e conservati in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al vigente D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice della Privacy" e ss.mm.ii., al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e ai relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara "Informativa privacy".

IL RUP  
Fabio Massimo Pallottini